GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDÌ 9 APRILE — NUM. 85

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ANNO 1889

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA, N. 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Avute informazioni ufficiali sulla esistenza di malattie contagiose fra il bestiame in alcune località della Rumenia;

Vista la legge 22 dicembre 1888, N. 5849 (Serie 3ª) sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;

Decreta:

Dallo Stato anzidetto sarà da ora in avanti vietato d'importare nel Regno gli animali bovini ed ovini, non che le pelli non conciate, la lana sudicia, le corna, unghie, ossa e gli altri avanzi appartenent agli animali stessi.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, li 8 aprile 1889.

Pel Ministro: FORTIS.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6000** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa delle pensioni civili e militari, creata con la legge 7 aprile 1881, N. 134, è abolita col 30 giugno 1889.

Art. 2.

A cominciare dal 1° luglio 1889 la spesa annua occorrente pel servizio delle pensioni vecchie, ai termini del Regio decreto 1° novembre 1883, N. 1657, sarà stanziata, in un capitolo separato, tra le spese effettive del bilancio del Ministero del Tesoro.

Dal fondo di rendita consolidata 5 per cento che resterà alla Cassa delle pensioni civili e militari in conto pensioni vecchie al 30 giugno 1889 saranno prelevate 3,800,000 lire di rendita che verranno depositate alla Cassa dei depositi e prestiti in aggiunta al fondo a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, N. 133.

Il resto della rendita e tutte le attività e le passività del conto delle pensioni vecchie, amministrato dalla Cassa delle pensioni civili e militari, passeranno al 1° luglio 1889 a disposizione e a carico del Tesoro nello stato in cui si troveranno a quella data. Il ministro del Tesoro avrà facoltà di alienare gradatamente la rendita, destinandone il prezzo di vendita a diminuzione di altrettanta somma di debiti di Tesoreria.

Art. 3.

L'annualità di 25 milioni iscritta nel bilancio del Ministero del Tesoro in conto delle pensioni nuove è conservata per l'esercizio 1889-90 e sarà negli esercizi successivi aumentata di una somma uguale alla corrispondente diminuzione annua nel servizio delle pensioni vecchie. Al di più che occorre pel servizio delle pensioni nuove, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà come liquidatrice

dell'abolita Cassa delle pensioni con le eccedenze di fondi accumulate negli esercizi anteriori nel conto delle pensioni nuove.

Esaurite queste attività, nel bilancio del Ministero del Tesoro verrà iscritta d'anno in anno la somma occorrente per l'intero servizio delle pensioni nuove.

Art. 4.

Agli effetti del secondo capoverso dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, N· 4759, alla Cassa delle pensioni civili e militari sarà sostituita la Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

I collocamenti a riposo di autorità in ciascun esercizio dovranno limitarsi in modo, che l'ammontare complessivo delle relative pensioni calcolate per una intera annualità non ecceda, anno per anno, la somma di 760,000 lire, che sarà ripartita tra i diversi Ministeri con la legge di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Art. 6.

Durante l'esercizio in corso il Tesoro potrà farsi anticipare in conto corrente dalla Cassa delle pensioni fino alla somma di 90 milioni, che la Cassa stessa potrà procurarsi mediante alienazione di parte della rendita posseduta in conto pensioni vecchie.

Art. 7.

Entro l'anno 1891 il Governo del Re dovrà presentare un disegno di legge per la riforma della legislazione sulle pensioni.

Art. 8.

Nel conto consuntivo di ogni anno s'indicheranno la data e il prezzo di ogni singola alienazione di rendita fatta in esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5994** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri e del Nostro Ministro dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 marzo 1886, fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, il Portogallo, la Spagna, gli Stati Uniti, la Serbia e la Svizzera per lo scambio di documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie, come pure all'altra Convenzione firmata nello stesso luogo e nello stesso giorno fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo e la Serbia per lo scambio immediato del giornale ufficiale e degli annali e documenti parlamentari.

Art. 2.

La Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma, è incaricata di ricevere e ricambiare tali pubblicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CONVENZIONE *fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo, la Serbia e la Svizzera, per lo scambio dei documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie.*

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Serbie, le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant établir sur les bases adoptées par la conférence réunie à Bruxelles du 10 au 14 avril 1883, un système d'échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires de leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le marquis Maffei, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le prince de Caraman, son Ministre des affaires étrangères et M. le chevalier de Moreau, son Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, M. le comte de Villeneuve, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, M. de Tavira, Chargé d'affaires *ad interim* d'Espagne, à Bruxelles;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, M. Lambert Tree, Ministre résident des Etats-Unis, à Bruxelles;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. le baron de Sant'Anna, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très Fidèle;

Sa Majesté le Roi de Serbie, M. Marinovitch, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Rivier, son plénipotentiaire spécial;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il sera établi dans chacun des Etats contractants un bureau chargé du service des échanges.

Art. 2. Les publications que les Etats contractants s'engagent à échanger sont les suivantes:

1º les documents officiels, parlementaires et administratifs qui sont livrés à la publicité dans le lieu d'origine;

2º les ouvrages exécutés par ordre et aux frais des Gouvernements.

Art. 3. Chaque bureau fera imprimer la liste des publications qu'il peut mettre à la disposition des Etats contractants.

Cette liste sera corrigée et complétée chaque année et adressée régulièrement à tous les bureaux d'échange.

Art 4. Les bureaux d'échange s'entendront sur le nombre d'exemplaires qui pourront être demandés et fournis.

Art. 5. Les envois se feront directement de bureau à bureau. Il sera adopté des modèles et des formules uniformes pour les bordereaux du contenu des caisses, ainsi que pour toutes les pièces de correspondance administrative, demandes, accusés de réception, etc.

Art. 6. Pour l'expédition à l'extérieur, chaque Etat se charge des frais d'emballage et de port jusqu'à destination. Toutefois, quand l'expédition se fera par mer, des arrangements particuliers régleront la part de chaque Etat dans les frais de transport.

Art. 7. Les bureaux d'échange serviront d'intermédiaires officieux entre les corps savants et les sociétés littéraires, scientifiques, etc., des Etats contractants, pour la réception et l'envoi de leurs publications.

Mais il demeurera bien entendu que, dans ce cas, le rôle des bureaux d'échange se bornera à la transmission en franchise des ouvrages échangés et que ces bureaux ne prendront aucunement l'initiative de provoquer l'établissement de ces relations.

Art. 8. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux documents et ouvrages publiés à partir de la date de la présente convention.

Art. 9. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par ce Gouvernement à tous les autres Etats signataires.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au-delà de ce délai tant que l'un des Gouvernements n'aura pas déclaré six mois à l'avance qu'il y renonce.

En foi de quoi le plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en huit exemplaires, le 15 mars 1886.

(*L. C*) Maffei.
(*L. C*) Prince de Caraman. (*L. C.*) Chevalier de Moreau.
(*L. C*) Comte de Villeneuve.
(*L. C.*) José M. de Tavira.
(*L. C.*) Lambert Tree.
(*L. C.*) Baron de Sant'Anna.
(*L. C.*) J. Marinovitch.
(*L. C.*) Alphonse Rivier.

Visto conforme all'originale
esistente negli archivi di questo Ministero
Il Direttore della 1a Divisione
al Ministero degli affari esteri
E. PUCCIONI.

Convenzione *fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo e la Serbia, per lo scambio immediato del giornale ufficiale e degli annali e documenti parlamentari.*

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Serbie, désirant assurer l'échange immédiat du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlementaires de leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le marquis Maffei, son envoyé extraordinaire et ministre plenipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le prince de Caraman, son Ministre des affaires étrangères, et M. le Chevalier de Moreau, son Ministre de l'agriculture, de l'industrie e des travaux pubblics;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, M. le comte de Villeneuve, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, M. de Tavira, Chargé d'affaires *ad interim* d'Espagne, à Bruxelles;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, M. Lambert Tree, Ministre résident des Etats-Unis d'Amérique, à Bruxelles;

Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, M. le baron de Sant'Anna, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très Fidèle;

Sa Majesté le Roi de Serbie, M. Marinovitch, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Indépendamment des obbligations qui résultent de l'article 2 de la convention générale de ce jour, relative á l'échange des documents officiels et des pubblications scientifiques et littéraires, les Gouvernements respectifs s'engagent à faire expédier aux Chambres législatives de chaque Etat contractant, au fur et à mesure de leurs pubblications, un exemplaire du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlementaires livrés à la publicité.

Art. 2. Les Etats qui n'ont pas pris part á la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par ce Gouvernement à tous les autres Etats signataires.

Art. 3 La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications et elle continuera à subsister au-delà de ce délai, tant que l'un des Gouvernements n'aura pas déclaré six mois à l'avance qu'il y renonce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en sept exemplaires, le 15 mars 1886.

(*L. C*) Maffei.
(*L. C.*) Prince de Caraman. (*L. C.*) Chevalier de Moreau.
(*L. C.*) Comte de Villeneuve.
(*L. C.*) José M. de Tavira.
(*L. C.*) Lambert Tree.
(*L. C.*) Baron de Sant'Anna.
(*L. C*) J. Marinovitch.

Visto conforme all'originale
esistente negli archivi di questo Ministero
Il Direttore della 1a Divisione
al Ministero degli affari esteri
E. PUCCIONI.

Il Numero **5998** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 agosto 1888, N. 5677 (Serie 3a), col quale venne ordinata una edizione più compiuta delle opere di Nicolò Macchiavelli e nominata una Commissione per l'edizione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. prof. Pasquale Villari, senatore del Regno, è nominato presidente della Commissione suddetta, restando

ferme in ogni altra parte le disposizioni del mentovato Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:***

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Tiberi Tiberio, tenente legione Ancona, promosso capitano nell'arma stessa.
Italia Giuseppe, id. id. Napoli, id. id.
Zanardi Landi Vittorio, id. 57 fanteria, trasferito nell'arma dal 16 aprile 1889.
Desideri Mario, id. reggimento cavalleria Firenze, id. id.
Parenti Gaetano, id. 38 fanteria, id. id.
Petella Giuseppe, id. 63, id. id.
Catelli Natale, sottotenente legione Verona, promosso tenente nell'arma stessa.
Sidoli Carlo, id. id. Milano, id. id.
Fiore Vincenzo, id. id. Palermo, id. id.
Fantozzi Paolo, id. id. Bologna, id. id.
Russo Guglielmo, maresciallo d'alloggio, promosso sottotenente nell'arma stessa.
Fradeani Ettore, id., id. id.
D'Addone Filippo, id., id. id.
Pigato Diomiro, id., id. id.

Arma di fanteria.

Con. R. decreto del 28 marzo 1889:

Pietra Angelo, sottotenente d'artiglieria, già allievo del primo corso speciale della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, trasferito nell'arma di fanteria, ed assegnato al 76 reggimento. Dovrà presentarsi il 14 volgente aprile al comando della scuola centrale di tiro di fanteria in Parma, per frequentarvi il secondo corso d'istruzione sulle armi, sul tiro e sui lavori da zappatore.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Dorna cav. Felice, colonnello comandante il 59 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 aprile 1889.
Roncagli cav. Carlo, tenente colonnello (personale fortezze) addetto al comando della fortezza di Verona, id. id.
Lenci cav. Emilio, id. distretto Verona, id. id.
Rebolia cav. Giuseppe, maggiore 49 fanteria, id. id.
Icardi cav. Giuseppe, id. distretto Torino (servizio temporaneo) id. id.
Franzè Vincenzo, capitano id. Reggio Calabria, id. id.
Tadini Antonio, id. aiutante maggiore in 1° id. Venezia, id. id.
Gualterio marchese Gualtiero, id. 61 fanteria, collocato a riposo per per sua domanda dal 16 aprile 1889 ed inscritto nella riserva.
Riviera Giuseppe, id. 84 id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.
Gazzola Guido, tenente 45 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto di Piacenza), ed assegnato al 45 fanteria.

Con R. decreto del 4 aprile 1889:

Pino cav. Francesco, colonnello comandante il 73 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 aprile 1889.
Poerio cav. Giovanni, maggiore, distretto Benevento, collocato in posizione ausiliaria dal 1° maggio 1889.
Roero Di Cortanze Percy, capitano 82 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Fonti Giovanni Battista, id. 79 id., collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 aprile 1889.
Felletti Antonio, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Bologna, richiamato in servizio all'88 fanteria.

Arma di cavalleria

Con R. decreto del 28 marzo 1889:

Romano Gaetano, tenente reggimento Catania, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Fochessati Ernesto, id., in aspettativa per motivi di famiglia a Mantova, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Mantova) ed assegnato al reggimento Genova.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Savoia Paolo, capitano reggimento Catania, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 aprile 1889.
Carrelli Carlo, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Napoli, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli) ed assegnato al reggimento Vittorio Emanuele.

Con R. decreto del 4 aprile 1889:

Lombardi cav. Prospero, colonnello comandante il reggimento guide, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 aprile 1889.
Rodetti cav. Edoardo, maggiore in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Torino, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Ninchi cav. Arnaldo, maggiore 3° genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 aprile 1889.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Nannotti Paolo, capitano contabile distretto Novara, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 aprile 1889 ed inscritto nella riserva.
Vodret Pietro, tenente contabile 3 bersaglieri, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo ed inscritto fra gli ufficiali contabili di complemento alla milizia mobile (distretto Cagliari).

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Lorenzi Antonio, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 aprile 1889 ed inscritto nella riserva.
Cornetto cav. Giuseppe, id. id. id., id. id. id.
Cei Scipione, tenente id. id., collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 aprile 1889 ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 28 marzo 1889:

Cavallero Angelo, sottotenente complemento genio, nato nel 1865, in servizio temporaneo al 1° genio, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Rossini Costantino, sottotenente complemento fanteria, distretto Spoleto, nato nel 1865, rimosso dal grado.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascuno indicato, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Manfredi Claudio, furiere maggiore distretto di Genova, di residenza al distretto di Milano, reggimento 82 fanteria.

Tredese Vittorio, id. id. Padova, id. id. Firenze, id. 36 id.

Sacerdoti Aureli, furiere id. Mantova, id. id. Bologna, id. 8 bersaglieri.

Beltranini Rodolfo, id. id. Mantova, id. id. Alessandria, id. 46 fanteria.

Camporesi Domenico Primo, volontario di un anno in congedo illimitato, 63 fanteria, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1° lettera *b*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnato effettivo al distretto di Bologna, e, pel caso di mobilitazione al 94 fanteria, presso il quale dovrà prestare tre mesi di servizio nei limiti di tempo, di cui nell'atto N. 11 del *Giornale militare* 1888.

Bolaffi Gustavo, sergente in congedo illimitato, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottenente medico di complemento dell'esercito permanente, assegnato effettivo al distretto di Firenze e destinato all'ospedale militare di Firenze a prestarvi i prescritti tre mesi di servizio.

Izzo Enrico, id. id. id., id. id. id., assegnato effettivo al distretto di Caserta e destinato all'ospedale militare di Napoli, per prestarvi i prescritti tre mesi di servizio.

Con R. decreto del 4 aprile 1889:

Pagliocchini Licinio, sottotenente complemento 1° regg. cacciatori del corpo speciale d'Africa, nato nel 1864, rimosso dal grado e dall'impiego.

Fontana Giuseppe, id. id. 2° id. id. nato nel 1866, id. id. id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Castaldini Enea, tenente contabile milizia mobile, distretto Bologna, promosso capitano contabile nella milizia stessa.

Nicolai Vittorio, sottotente medico complemento, distretto Milano, trasferito nel corpo sanitario della milizia territoriale col grado di tenente medico ed assegnato alla 3ª compagnia di sanità, Milano.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera *e*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Del Tufo Carlo, furiere distretto Benevento, di residenza al distretto di Caserta, 105 batt. fant. (Caserta).

Dell'Acqua Attilio, id. 5 alpini, id. id. Varese, 9 id. (Varese).

I seguenti sottufficiali in congedo illimitato sono nominati sottotenenti contabili di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882 N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno indicato rimanendo in congedo illimitato.

Turrini Giuseppe, furiere maggiore distretto Bologna, distretto Reggio Emilia.

Sanna Paolo, id. id. Sassari, id. Brescia.

Liverani Raffaele, id. id. Frosinone, id. Cosenza.

Murino Francesco, id. id. Avellino, id. Caserta.

Altieri Alfonso, id. id. Foggia, id. Cuneo.

Di Gilio Giacomo, furiere id. Salerno, id. Firenze.

Miserocchi Pompeo, furiere maggiore id. Forlì, id. Reggio Emilia.

Guermani Ruggero, sergente id. Bologna, id. Bologna.

Con R. decreto del 4 aprile 1889:

De Capua Nicola, già sottufficiale domiciliato a Messina, nominato sottenente di complemento ascritto alla milizia mobile (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882) distretto di Messina ed assegnato al 22 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato.

D'Auria Luigi, id. id. Capua, id. id. id. id. distretto di Caserta ed assegnato alla 4ª compagnia operai d'artiglieria id. id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 28 marzo 1889:

Umana Antonio, tenente contabile di riserva, dispensato da ogni servizio eventuale per infermità constate.

Con R. decreto del 31 marzo 1889:

Panigadi cav. Carlo, colonnello di riserva, fanteria, residente a Torino, dispensato, per ragione di età, e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Anizotti cav. Francesco, capitano id. id. id. Ravenna, id. id. id.

Gantin Anselmo, sottotenente id. id. id. Ivrea, id id. id.

Marietti Ippolito, id. id. id. id. Busseto (Parma), accettata la dimissione dal grado.

Ledda Raimondo, id. id. carabinieri Reali, id. S. Vero Milis (Cagliari), tolto dal ruolo in seguito a sua domanda.

Petini Eugenio, tenente id. fanteria id. Reggio Calabria, id. id. id.

Atzeni Vittorio, sottotenente id. id. id. Samatzai (Cagliari), id. id. id.

Tonino Domenico, id. id. id. id. Chiaverano (Ivrea), id. id. id.

Morgia Giustino, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, in ritiro, domiciliato a Francavilla al Mare, nominato sottotenente di riserva, arma dei carabinieri Reali.

Grazioli Lorenzo, id. id. id. a Novara di Sicilia, id. id. id.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI P. S.

Circolare *ai signori Prefetti, Sotto Prefetti e Sindaci del Regno sull'emigrazione all'Uruguay.*

Roma, addì 2 aprile 1889.

Anche la Repubblica dell'Uruguay si prepara a promuovere una considerevole immigrazione di contadini e braccianti; ed anzi ha già conchiuso un contratto per introdurre due mila coloni italiani.

Questo Ufficio non conosce ancora precisamente le clausole del contratto; sa però che questi due mila emigranti sono messi assieme per conto di una Impresa particolare costituitasi di recente sotto il nome di *Compagnia di colonizzazione;* che sono destinati a formare una colonia agricola in una vasta estensione di buon terreno, coperto di boschi e ricco di acque; che quel Governo anticipa le spese di viaggio; che l'Impresa assegna terreni verso pagamento del prezzo in rate annuali ed accorda anticipazioni in moneta ed in generi. Ma ignoransi ancora il prezzo, al quale saranno dati i terreni; i modi ed i termini del pagamento di esso, e del rimborso delle spese di viaggio e delle anticipazioni; le condizioni sanitarie della località, nella quale si vuol fondare la colonia. Soltanto colla conoscenza sicura di questi dati, che l'Ufficio ancora attende e renderà di pubblica ragione, i nostri emigranti potranno giudicare se siano da accettarsi le offerte della Impresa.

Intanto questo Ufficio avverte che, per quanto riguarda in generale l'emigrazione per l'Uruguay, come pure per la finitima Repubblica Argentina, non vi sono, a suo sapere, ragioni per sconsigliarla.

Si prega di pubblicare la presente circolare nei soliti modi.

Pel Ministro
L. BERTI.

MINISTERO
di Agricoltura Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con privata scrittura del dì nove marzo 1889, autenticata in Livorno dal notaio Pietro Wan Bergher, ed ivi registrata il dì 15 stesso mese, Lib. 99, fogl. 93, N. 2197, la Ditta Fratelli Virgilio fu Federico di Livorno ha ceduto e trasferito al signor Gherardi Giuliano di Stazzema (Lucca), limitatamente al territorio oggi compreso, e pertinente ai tre comuni di Stazzema, Seravezza e Pietrasanta, i diritti che ad essa Ditta competono sulla privativa industriale, rilasciatale per la durata di anni tre, a decorrere dal 31 dicembre 1885, ed intitolata: « congegno

meccanico a trafile bilicate e multiple a foro cilindrico da aprirsi e serrarsi a guisa delle stecche mobili di una persiana, per mezzo di una leva ed in un sol colpo, per la fabbricazione delle candele di cera, ceri, torcie, ecc », ed alla quale sono riferibili tanto l'attestato principale 31 ottobre 1885, Vol. XXXVII, N. 396, quanto l'attestato completivo 22 febbraio 1887, Vol. XLI, N 492, e l'attestato di prolungamento 31 gennaio 1889, Vol. XLVIII, N. 239, pel quale la durata fu prolungata per altri anni sei.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Livorno il 20 marzo 1889 e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 6 aprile 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 679179 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 200, al nome di Ejnaudi Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Stroppo (Cuneo), minore, sotto l'amministrazione della madre Pallon Rosa fu Claudio, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Einaudi Michele-Giovanni fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Palun Giovanna Rosalia, vero proprietario della rendita stessa, ora divenuto maggiore.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 aprile 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Avviso di concorso a cinque posti d'insegnamento nella R. scuola di zootecnia e di caseificio in Lucera.

Dovendosi provvedere alla nomina del personale insegnante della Regia scuola di zootecnia e di caseificio in Lucera, sono aperti i seguenti concorsi:

a) Professore di zootecnia e caseificio, stipendio . L. 4,000

b) Professore di chimica generale ed applicata al caseificio e delle nozioni di fisica, id. . . . . » 3,000

c) Professore di anatomia ed igiene e medico veterinario, id. . . . . » 2,400

d) Professore di agraria ed elementi di storia naturale, id. . . . . » 2,000

e) Maestro di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e geometria e censore di disciplina, id. . . . » 1,800

Al professore di zootecnia e caseificio sarà affidato l'incarico della direzione della scuola con l'indennità annua di lire 300, oltre l'alloggio (senza mobili) anche per la famiglia.

I concorsi sono per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 16 settembre 1889.

Per le cattedre di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, le prove di esame saranno quattro (due orali e due scritte) e verseranno sulle materie che formano oggetto dei rispettivi insegnamenti. Per la cattedra di chimica generale ed applicata al caseificio, i candidati subiranno due prove orali ed una prova pratica di laboratorio, redigendone succinta relazione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 15 agosto 1889, contenere l'indicazione della dimora del concorrente e del posto al quale aspira, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Stato di famiglia;

c) Attesta o di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) I candidati alla cattedra di zootecnia e di caseificio dovranno possedere la laurea di una scuola superiore di agricoltura o di una scuola superiore governativa di medicina veterinaria.

I candidati alle cattedre di anatomia e igiene, di chimica generale ed applicata al caseificio e di agraria ed elementi di storia naturale, dovranno rispettivamente possedere la laurea di una scuola governativa superiore di medicina veterinaria, di una università o di una scuola superiore di agricoltura.

I concorrenti al posto di maestro di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e geometria, dovranno presentare la patente di grado superiore normale, o l'abilitazione allo insegnamento nelle scuole secondarie.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*, *d*, *e*, *f*, devono essere di data non anteriore al 30 aprile 1889.

In virtù delle disposiziononi contenute nell'articolo 13 della legge 6 giugno 1885, N. 3141, sulle scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili agli insegnanti delle scuole medesime l'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, N. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge 14 aprile 1864, N. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, 13 marzo 1889.

Il Direttore generale dell'agricoltura.
N. MIRAGLIA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di materia medica e farmacologia sperimentale nella R. università di Cagliari.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 luglio 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 6 marzo 1889.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

Regia Segreteria del Gran Magistero della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro

Avviso.

È aperto un concorso, per titoli, al posto di medico primario nell'ospedale Mauriziano Umberto I in Torino, che si renderà vacante il 7 giugno del corrente anno.

Coloro che vogliono concorrere per la nomina a tal posto, la quale verrà fatta con Magistrale decreto, su di una terna da formarsi da apposita Commissione, dovranno presentare la loro domanda, ed i titoli comprovanti i meriti scientifici e pratici e gli aggiunti loro personali, entro tutto il corrente mese alla Regia segreteria dell'Ordine Mauriziano in Roma, via Quattro Fontane, n. 22, primo piano, palazzo Del Drago, od in Torino, palazzo dell'Ordine, viale di Stupinigi, piano primo (Divisione Spedali).

Le condizioni della carica e le disposizioni relative al medico primario nello Spedale suddetto, sono visibili negli uffizi del Gran Magistero Mauriziano in Roma ed in Torino, nei luoghi suindicati.

Roma, 8 aprile 1889. 1

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 6. — Il deputato Szilagyi fu ricevuto in udienza privata dall'imperatore. La sua nomina a ministro della giustizia è considerata certa.

BUDAPEST, 7. — Oltre a Szilagyi, che assume il portafoglio della giustizia, entrano nel gabinetto il conte Szapary come ministro del commercio e Veckerle come ministro delle finanze.

BRUXELLES, 8. — Si smentisce la voce corsa che il generale Boulanger abbia avuto un'intervista col principe Vittorio Napoleone.

Si smentisce pure che il Gabinetto belga abbia ricevuto dal Governo francese la domanda di espellere il generale Boulanger.

La vertenza Rochefort-Thiebaud si considera aggiustata.

Il generale Boulanger ha ricevuto iersera la visita del segretario generale del Ministero dell'intero. Lo scopo della loro intervista è tuttora ignoto.

PARIGI, 8. — Dopo una conferenza animata tenuta a Caudebec-les-Elbeuf, Laguerre è ritornato a Ruen, dove Laisant lo aspettava.

L'arrivo di Laguerre diede occasione a vivissime dimostrazioni. La folla ruppe i cordoni della polizia. Vi furono vere zuffe.

Ebbe quindi luogo un banchetto di 300 coperti, sotto la presidenza di Laisant, che era circondato da alcuni deputati boulangisti.

Laguerre vi pronunziò un lungo e violento discorso contro il parlamentarismo. Poscia egli lesse una lettera nel generale Boulanger il quale si scusava di non potere assistere al banchetto ed affermava la sua fiducia in un avvenire migliore per la Francia e la Repubblica.

Finito il banchetto ricominciarono le dimostrazioni. Gli uffici del giornale *Le Petit Rouennais* vennero invasi. I tipografi furono percossi. Parecchie persone rimasero ferite. Nella via, a mezzanotte, l'agitazione durava ancora.

PARIGI, 8. — Nel Consiglio dei ministri odierno, il presidente Carnot firmò il decreto che costituisce il Senato in Alta Corte per giudicare Boulanger e gli altri che potranno essere compresi nel processo. Il decreto sarà oggi comunicato al Senato.

L'Alta Corte terrà la sua prima seduta venerdì.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati* — Camescasse presenta la relazione che conclude in favore dell'approvazione del progetto che regola la procedura del Senato riunito in Alta Corte di Giustizia.

La Camera ordina la stampa della suddetta relazione.

PARIGI, 8. — *Senato* — Il presidente legge il decreto che istituisce il Senato in Alta Corte di Giustizia per giudicare sui fatti di attentato contro la sicurezza dello Stato ed altri fatti a questo connessi.

Gli imputati sono Boulanger e tutti gli altri che l'istruttoria avrà fatto conoscere. Il decreto fissa la prima seduta a venerdì.

Léon Renault domanda d'interpellare il Governo sui motivi che lo decisero a costituire il Senato in Alta Corte di Giustizia. (Esclamazioni)

Testelin domanda che l'interpellanza sia rinviata ad un mese.

Il presidente del Consiglio, Tirard, dice che il Governo non risponderà all'interpellanza. (Applausi a sinistra).

Renault protesta.

Il Senato decide di rinviare l'interpellanza ad un mese. (Applausi a sinistra).

Buffet dice che la procedura deve essere fissata per legge e non per semplice regolamento interno. Soggiunge che siederà come giudice soltanto quando conformemente alla costituzione, la procedura sarà fissata per legge.

Il ministro di giustizia, Thevenet, risponde che la questione della procedura non può arrestare il corso della giustizia.

Dauphin combatte pure l'idea di Buffet. (Rumori).

La mozione di Buffet è posta ai voti.

Grande tumulto. La seduta è sospesa.

PARIGI, 8. — *Senato* — Si respinge, con 177 voti contro 72, la mozione Buffet.

Quindi si riprende la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati* — Il presidente del Consiglio, Tirard, chiede l'urgenza sul progetto di legge per regolare la procedura del Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

La Camera ne approva l'urgenza e delibera di porlo all'ordine del giorno della seduta di domani.

CAIRO, 8. — Il Governo, desiderando di mettere fuori di dubbio il suo diritto di convertire il prestito privilegiato, consultò tre membri eminenti ed indipendenti del Corpo degli avvocati, cioè un inglese, un italiano ed un francese, che confermarono all'unanimità il parere dei giureconsulti del Governo riguardo alla legalità perfetta della conversione del debito o del rimborso alla pari.

MADRID, 8. — Il Governo rifiutò di autorizzare la creazione di un Consolato della China a Manilla.

PARIGI, 8. — Il *Paris* smentisce la notizia di un giornale straniero, che, cioè, la Francia si ritirerà dall'Unione monetaria latina.

Il *Temps* ed altri giornali confermano che il ministro degli esteri, Spuller, non pensa di denunziare la Convenzione monetaria latina.

PORTO-SAID, 8. — Proseguì iersera per Napoli il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Suez e Massaua.

CASSEL, 8. — Il generale di cavalleria barone Schlockheim è morto in seguito ad un colpo apopletico.

BUDAPEST, 8. — Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge che proibisce le emissioni di obbligazioni a premi estere, ma ammette quelle che sono già quotate a questa Borsa purchè si assoggettino al diritto di bollo.

VIENNA, 8. — *Camera dei signori.* — Si approva complessivamente in seconda e terza lettura la legge militare, quale fu modificata dalla Camera ungherese.

VIENNA, 8. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto che proroga la legge relativa alla soppressione dei porti franchi di Trieste e Fiume fino al primo luglio 1891.

Il ministro del commercio annunzia per la sessione di autunno un progetto che comprenderà i dettagli relativi all'incorporazione di quei porti nel territorio doganale comune, facendo rilevare che ora occorre stabilire un accordo coll'Ungheria.

LUSSEMBURGO, 8. — Il presidente del Governo, Ministro di Stato, Eyschen, lesse alla Camera un messaggio del duca di Nassau che dichiara d'esser pronto ad obbedire alla Costituzione ed al patto di famiglia come reggente. La Camera si riunì in commissione per esaminare i documenti comunicati.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 aprile 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	nominale	versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0|0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	96 95 p. f. c.
RENDITA 5 0|0 seconda grida	—	—	—	96 87 1|2 96 92 1|2	96 90	»
Detta 3 0|0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0|0 seconda grida	»	—	—	»	»	63 30 [1]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 30 [2]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—	»	»	95 » [3]
Prestito Romano Blount 5 0|0	»	—	—	»	»	95 25 [4]
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0|0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0|0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0|0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 » [5]
Dette 4 0|0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 50 [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1|2 0|0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	758 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2020 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	» [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	700 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	355 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	» [8]
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	480 » [9]
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	750 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	490 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gas Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	315 »
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 » [10]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0|0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	495 »
Dette Società Immobiliare 4 0|0	»	250	250	»	»	216
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	«
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0|0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 60
	Parigi	Chèques	»	»	100 40
3	Londra	90 g.	»	»	25 13
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0|0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1130, fine corr.
Az. Banca Generale 609, 610, 610 1|2, 612 1|2, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 469, 465, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st.) 1275, 1278, 1280, fine corr.
Az. Soc. detta certif. provv. Em. 1888, 1160, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1570, 1571, 1575, 1580, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 695, 699, 700, 701, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 264, 265, fine corr.

[1] Ex L. 1,50 - [2] id. 2,17 - [3] id. 2,17 - [4] id. 2,17 - [5] id. 10,00 - [6] id. 10,78, [7] Ex dividendo L. 10.00 - [8] id. 2,50 - [9] id. 5,40 - [10] id. 3,00.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 6 aprile 1889:

Consolidato	5 0|0	L. 96 825
Id.	5 0|0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 655
Id.	3 0|0 nominale	» 61 775
Id.	3 0|0 senza cedola	» 60 412

V. TROCCHI, Presidente.